

Verbale di Assemblea Straordinaria del 30/05/2023

L'anno 2023, il giorno 30, del mese di Maggio, alle ore 19:00, attraverso una riunione on-line espressamente convocata, si è riunita in 2° convocazione l'Assemblea dei Soci dell'associazione Primi Piani.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 18 del vigente statuto sociale, il Sig.re Roger William Short, verbalizza il Sig. David Fumolo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci contenente l'odg in data 06/05/2023, e che sono presenti n° 15 soci su n° 18 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale per la validità dell'Assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione modifiche statutarie per passaggio da ODV a APS, in conformità con quanto indicato dalla Riforma del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

1. Lettura e approvazione modifiche statutarie in conformità con quanto indicato dalla Riforma del Terzo Settore Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);

Sul primo punto all'odg prende la parola il Presidente, Roger William Short riporta gli esiti delle ricerche del Direttivo effettuate dopo la precedente Assemblea Ordinaria dei Soci, dove emerse l'esigenza unanime di configurarsi come APS in quanto maggior corrispondente alle attività che l'associazione ha sviluppato nell'ultimo anno.

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale. La nuova denominazione dell'Associazione è: **Primi Piani Aps**.

Il Consiglio Direttivo provvederà a registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

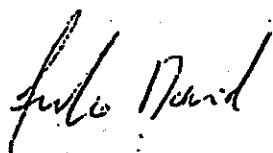
Infine, a conclusione della discussione dei punti all'odg, si procede con l'attestazione della presenza dei seguenti Associati:

1. Roger W.Short
2. David Fumolo
3. Giulio Vidotto Fonda
4. Costantino Di Iorio
5. Ester Mischi
6. Daniela Martinis

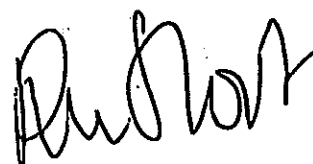
7. Federico Guarino
8. Simone Guiducci
9. Anna Pisaniello
10. Charlotte Breton
11. Federico Mederos
12. Diogo Guerreiro
13. Elodie Delcey
14. Tiziana Zipponi
15. Rashed Altabshi

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
David Fumolo



Il Presidente
Roger W. Short



STATUTO

Primi Piani Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Primi Piani Aps" da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Trieste ed ha durata illimitata.

1.3 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

1.4 L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 L'associazione si prefigge di stimolare una cittadinanza attiva principalmente attraverso la cultura multimediale, le forme d'arte e la creatività.

Lo scopo principale è quello di promuovere attività di inclusione sociale e impegno civico attraverso il coinvolgimento nelle attività associative di persone appartenenti a culture, tradizioni, nazioni e opportunità differenti, con il fine di promuovere e stimolare riflessioni multiculturali su temi che riguardano i diritti umani, l'ambiente, la libertà di fede ed espressione, la parità di genere e di opportunità per le fasce fragili o svantaggiate della società, arte e cultura.

L'associazione supporta, favorisce e partecipa a programmi di scambio internazionale che sviluppino, rinforzino e diffondano, oltre che abilità professionalizzanti, anche competenze trasversali e relazionali; l'organizzazione di eventi pubblici quali festival, residenze artistiche, eventi conviviali artistici e

gastronomici tesi all'incontro, il dialogo e alla creazione e scambio di arte, cultura e conoscenza reciproca; l'attività di selezione, produzione e promozione di contenuti audiovisivi, fotografici, grafici, artistici e testuali e di diffonderli soprattutto per mezzo digitale attraverso il web, oltre che, all'occasione, tramite stampa, pubblicazioni cartacee e organizzazione di eventi dedicati.

Inoltre, l'associazione offre formazione e consulenza sui linguaggi comunicativi e audiovisivi destinati a utenti ed enti privati, enti pubblici, associazioni e organizzazioni no profit.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- Produzione e promozione di contenuti multimediali sui temi sociali e civici;
- Formazione su linguaggi multimediali e artistici riguardo temi sociali per mezzo di corsi, laboratori, workshop, anche con l'utilizzo di tecniche di educazione non formale;
- Scambi internazionali e ospitalità tesa alla formazione e allo scambio interculturale;
- Organizzazione di eventi culturali, festival, residenze artistiche tesi all'incontro e alla promozione di valori sociali a difesa di democrazia, sostegno dell'ambiente e promozione del territorio;
- Formazione e promozione sulle pratiche di protezione dell'ambiente e produzione di cibi sostenibili siano essi in situazioni rurali che urbane

2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.6 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 Al superamento della soglia di 50 Associati, l'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati si sostituirà al Consiglio Direttivo nella gestione dei rapporti tra e con gli Associati, utilizzando le medesime procedure relative allo scioglimento del rapporto associativo.

5.4 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'Associato escluso potrà presentare ricorso avverso la deliberazione di esclusione entro 20 giorni dalla comunicazione all'Assemblea che si pronuncerà alla prima data utile.

5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Gestione Rapporti Con e Tra associati (al superamento di una soglia minima di 50 Associati)

ART. 7

Assemblea

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti alla data dell'adunanza al Registro degli Associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.7 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi, compreso l'eventuale Organo di Gestione dei Rapporti, al superamento della soglia di 50 associati e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo o, quando operativo, dell'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

7.11 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

7.12 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 8

Organo di amministrazione

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

8.4 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.7 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.8 Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. 9 La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

8. 10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8. 11 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 9

Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.5 Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati)

10.1 L'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati diventerà operativo e sostituirà, attraverso le medesime procedure relative, il Consiglio Direttivo nella gestione dei rapporti tra e con gli Associati, qualora il numero di questi ultimi superasse le 50 unità.

In particolare, l'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati delibera in merito alle azioni rivolte agli e tra gli Associati secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.2 L'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati è formato da un numero di componenti, compreso tra 1 e 3, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili. I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate. L'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10.3 Quando operativo, rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati:

- deliberare e comunicare l'ammissione degli Associati;
- deliberare e comunicare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- recepire e deliberare in merito alle domande di recesso degli Associati e provvedere alla comunicazione della delibera;
- valutare e deliberare in merito all'esclusione di un Associato attraverso voto palese;
- recepire e valutare eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate dall'Associato in merito alla propria esclusione;
- comunicare la delibera di esclusione di un associato al soggetto interessato e all'Assemblea;
- compilare ed aggiornare i libri degli associati e dei volontari;
- recepire la richiesta di consultazione dei libri associativi da parte degli Associati e predisporre l'accesso entro 60 giorni dall'invio della richiesta.

ART. 11

Patrimonio

11.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

Divieto di distribuzione degli utili

12.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

Risorse economiche

13.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14

Bilancio di esercizio

14.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

14.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 15

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo o, quando operativo, dell'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo o, quando operativo, dell'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta, a mezzo e-mail inviata all'indirizzo ufficiale dell'associazione,
- risposta da parte del Consiglio Direttivo o, quando operativo, dell'Organo di Gestione Rapporti con e tra Associati che, entro 60 giorni dall'invio della richiesta, provvederà alla predisposizione dell'accesso alla consultazione on-line della documentazione richiesta. Qualora, non fosse possibile tale soluzione, sarà permessa, tramite appuntamento, la consultazione presso la sede dell'associazione.

ART. 16

Lavoratori

16.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

17.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

17.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

17.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 18

Rinvio

18.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.



presente 1 Alloggio

Registrato a Trieste il 29/06/2023 al n° 1653
Serie 3 - Liquidazione
(Euro) 200,00
Versati il 01/06/2023
per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria Prete
Il FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE